



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

ORDINANZA N. 8 DEL 25.7.2019

“Regolamentazione dell’emiciclo della Cala del Porto di Palermo”

IL PRESIDENTE

Viste le proprie Ordinanze n. 2/2011 e n. 1/2014 volte a regolamentare la circolazione e sosta nell’emiciclo della Cala;

Valutato di adottare una regolamentazione più stringente per i suddetti aspetti di viabilità e, contemporaneamente, disciplinare più dettagliatamente l’ormeggio del naviglio da pesca e il deposito di reti ed attrezzi;

Ritenuto, al fine di garantire una ordinata e sicura fruizione dell’area demaniale dell’emiciclo della Cala, nel più ampio contesto del *waterfront* portuale, di concertare la regolamentazione in oggetto con la Capitaneria di Porto di Palermo, per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali, ciascuno per quanto di competenza, attraverso un’attività sinergica;

Vista l’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Palermo n. 102/2016;

Considerato, altresì, che agli atti dell’Ente risulta una riserva di ormeggio per il piccolo naviglio da pesca di un tratto di banchina di 20 m. tra i pontili degli attuali concessionari “Associazione Sportiva l’Ancora” e “Centro Velico Siciliano”

Visto il codice della navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione;

Vista la l. n. 84/1994 e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. n. 342 del 28.06.2017;

ORDINA

Art. 1 – Circolazione e sosta

E’ fatto divieto ad autovetture, ciclomotori e motocicli di accedere, transitare e/o sostare all’interno dell’area portuale della Cala, nel tratto compreso tra il Castello a Mare ed il Foro Umberto I (Foro Italico), delimitata con linea rossa nella planimetria, in Allegato 1 alla presente ordinanza.

All’interno dell’area, di cui al comma precedente, delimitata da marciapiedi e dissuasori, sarà consentita la circolazione dei mezzi delle Forze dell’Ordine, di Polizia, di Soccorso, della scrivente ADSP e, secondo apposito Regolamento che sarà adottato con successiva ordinanza, di ulteriori soggetti autorizzati ad accedervi esclusivamente tramite gli appositi varchi muniti di dissuasori retrattili.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Presso l'area demaniale marittima delimitata da dissuasori mobili, ubicata ad Ovest, Nord-Ovest dell'emiciclo della Cala, rappresentata dalla planimetria, in Allegato 2 alla presente ordinanza, è consentita la sosta di 19 autovetture (di cui n. 2 riservati ai disabili, n. 4 riservati alle operazioni di carico/scarico dei pescatori e n. 6 riservato ai pescatori) e di 18 motocicli (di cui 5 riservati ai pescatori). I posti auto riservati alle operazioni di carico/scarico dei pescatori dovranno essere utilizzati solo temporaneamente per effettuare le suddette operazioni, al termine delle quali gli autoveicoli dovranno essere prontamente rimossi.

Le aree saranno individuate anche da apposita segnaletica orizzontale e verticale.

Art. 2 – Unità da pesca

Lo specchio acqueo presso la Cala, come individuato nella planimetria, in Allegata 3 alla presente ordinanza, è destinato all'ormeggio di unità di pesca armate. I comandanti delle unità da pesca dovranno depositare presso la Capitaneria di Porto la dichiarazione di porto base.

Art. 3 – Deposito di attrezzi da pesca in banchina

Sulla banchina antistante l'ormeggio destinato alle unità da pesca è consentito il deposito delle reti e degli attrezzi da pesca lungo la banchina, in modo da non creare intralcio all'ormeggio di altre unità, nonché alla circolazione in genere, e comunque entro una fascia di m. 3,00 dal ciglio banchina.

E' fatto obbligo ai proprietari/armatori delle unità da pesca di provvedere all'ordinato deposito delle reti, alla loro corretta copertura con teloni impermeabili atti a contenerle e che rechino l'identificazione della barca da pesca cui appartengono, a provvedere alla regolare pulizia a termine delle operazioni di stoccaggio e movimentazioni delle reti e a mantenere uno stato di pulizia e decoro dell'area. In particolare prima del loro deposito in banchina dovranno essere completamente rimossi i residui di qualunque materiale (organico e non) che possa essere causa di cattivi odori.

Le reti e gli attrezzi da pesca non riconducibili alle unità stabilmente ormeggiate, non correttamente depositate secondo quanto prescritto al precedente comma ovvero depositate in altre aree non consentite saranno rimosse in danno ai proprietari e gli stessi saranno sanzionati ai sensi della presente ordinanza.

Art. 4 – Sanzioni

I contravventori, oltre a rispondere per danni alle persone o alle cose che possono derivare dalla illegittima condotta in violazione alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione degli artt. 1161, 1164 e 1174 cod. nav.

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni della presente ordinanza.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Art. 5 – Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

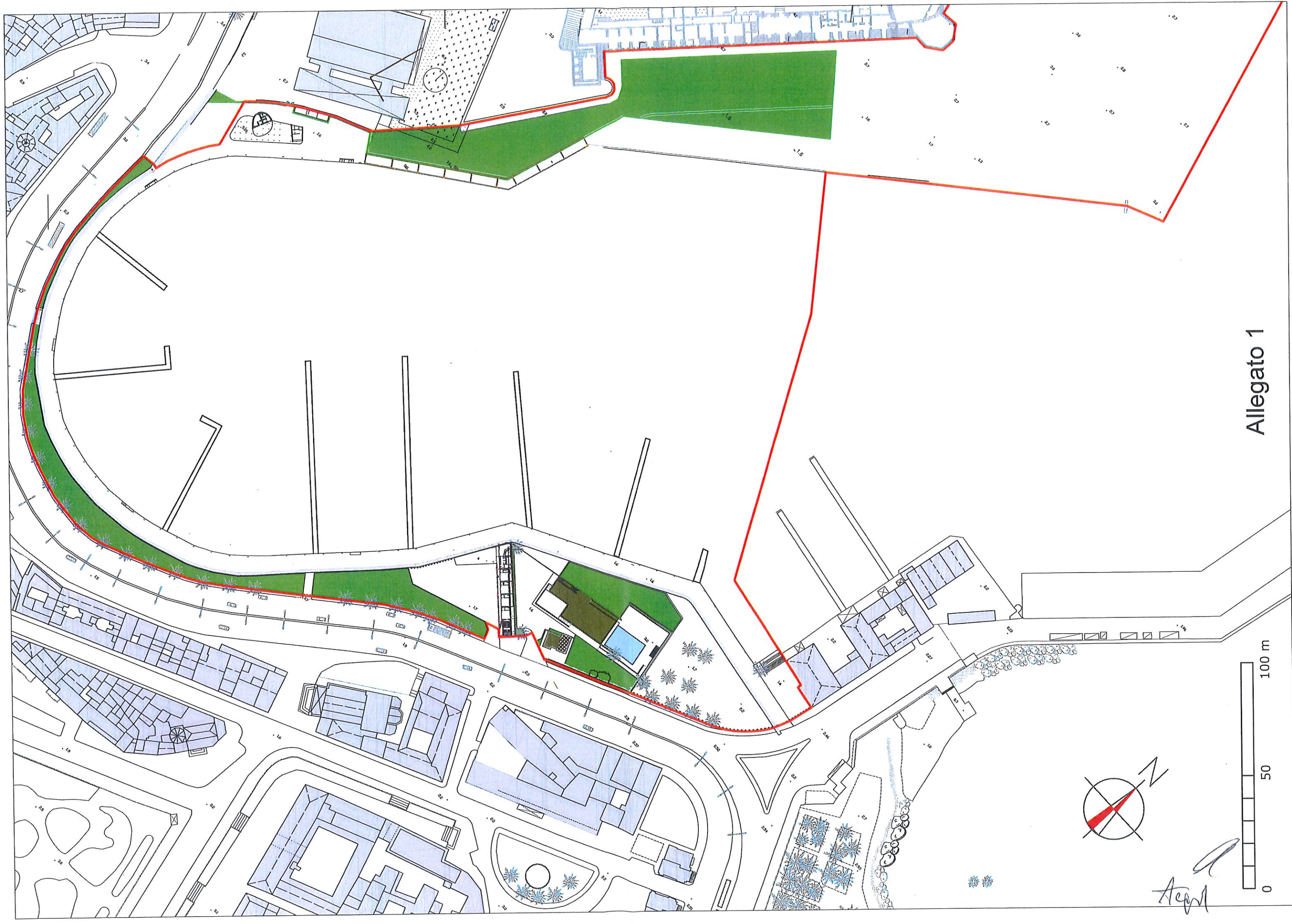
La stessa sarà, altresì, trasmessa alla Capitaneria di Porto di Palermo per la pubblicazione nel proprio Albo.

La presente ordinanza abroga le ordinanze n. 2/2011 e n. 1/2014.

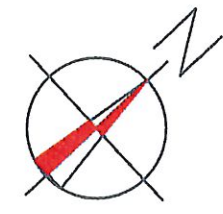
IL PRESIDENTE
Dott. Pasqualino Monti

Area Demanio
Il Dirigente
Avv. Caterina Montebello

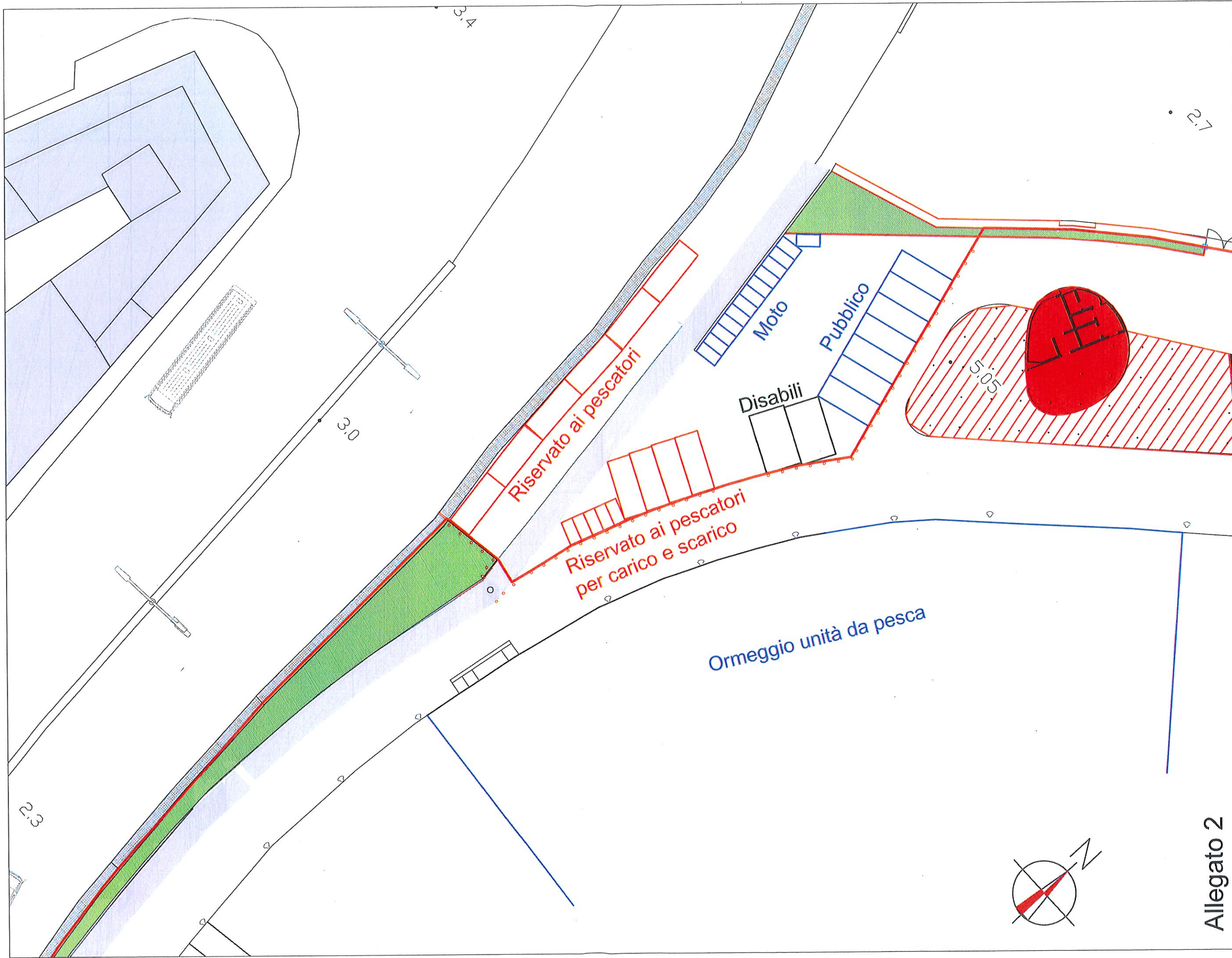
Il Segretario Generale
Contrammiraglio Salvatore GRAVANTE



Allegato 1

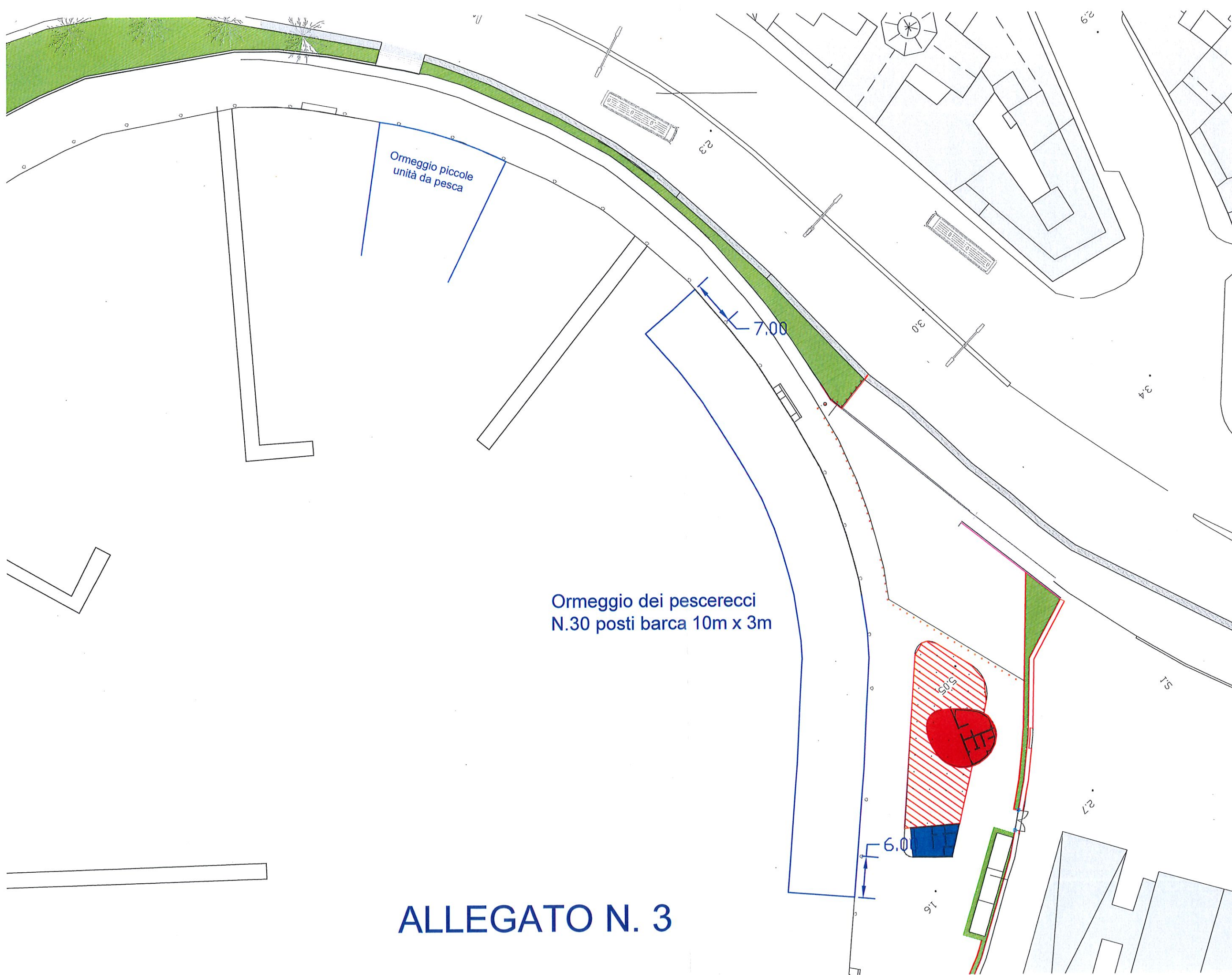


Acqui



Allegato 2

Acqm



ALLEGATO N. 3

A. C. R.